

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1003

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARTINO CARMINE, RAPELLI, CAMPILLI, RESCIGNO, SCHIRATTI, VIOLA, TAMBRONI, MAXIA, TESAURO, BAVARO, SCALFARO, CARCATERRA, LETTIERI, BABBI, PERLINGIERI, MEDI, TURNATURI, GIORDANI, STELLA, SEMERARO GABRIELE, CREMASCHI CARLO, VICENTINI, LATANZA, COR-SANEGO, LIGUORI, ROCCO, TROISI, AMATUCCI, VETRONE, TONENGO, BORSELLINO, CARONIA

Annunziata il 20 dicembre 1949

Trasformazione fondiario-agraria dei terreni privi o poveri di investimenti stabili ed estensivamente utilizzati

CAPO I.

PARTE GENERALE

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 1 della Costituzione dice che « l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ».

Nel successivo articolo 4 si stabilisce che « la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto ».

Le due disposizioni predette sarebbero null'altro che sterili affermazioni anche se espresse nella solennità della Carta costituzionale, se i Parlamentari — cui spetta, con il Governo, l'iniziativa delle leggi — non si proponessero una soluzione del grave ed urgente problema che si può senz'altro identificare nella necessità di creare condizioni favorevoli all'aumento della produzione di beni, mediante la utilizzazione di tutte le risorse attive e potenziali, e con il lavoro del maggior numero possibile di cittadini. Tra le risorse attive e potenziali d'Italia, è in primissimo piano l'agricoltura, perché non si tratta di attività produttiva per la quale si è soggetti ai rifornimenti delle materie pri-

me di cui non siamo forniti, ma poggia essenzialmente su due fattori: la terra e le braccia. E, grazie a Dio, abbiamo l'una cosa e l'altra. Occorre soltanto creare quelle condizioni favorevoli cui si è fatto cenno e che, nella specie, si ravvisano nella trasformazione fondiario-agraria di tutti quei terreni poveri di investimenti stabili, e utilizzati estensivamente, intorno ai quali è peraltro particolarmente intensa la pressione di una densa popolazione agricola bracciantile.

Problema, dunque, di vasta portata e di grande impegno che va affrontato unitariamente, in quanto ogni frammentaria soluzione crea pericolose interferenze e disperde, o quanto meno non impiega al massimo rendimento possibile, gli scarsi mezzi di cui disponiamo.

Si è voluto, da parte dei sottoscritti proponenti, apportare un efficace contributo all'acceleramento delle riforme verso cui tende l'azione del Governo e che sono vivamente attese dalla Nazione; e si è cercato di conciliare su di un piano di realtà le varie tendenze che si sono pronunziate su di una materia così vasta e complessa, allo scopo di poter

pervenire, nel minor tempo possibile, ad una soluzione attuabile del problema ormai da considerarsi maturo.

Si è voluto, altresì, che ad iniziativa di Parlamentari della maggioranza, si annunziasse al Paese ed alle masse contadine disoccupate un piano di trasformazione che rendesse attiva ed operante la legislazione esistente, integrandola con nuove, precise disposizioni atte ad accelerare i tempi ed a fissare inequivoche modalità di esecuzione, attraverso una procedura snella e sollecita.

Si è voluto, infine, congiuntamente all'aspetto tecnico ed economico del problema, risolvere quello sociale, sia nei confronti della massima occupazione di mano d'opera da realizzarsi subito nei lavori di trasformazione (opere pubbliche di competenza statale e opere poderali di competenza dei privati), e, successivamente, nella conduzione dei poderi, sia immettendo nel possesso effettivo della terra quelle famiglie coloniche che sapranno dar prova di capacità e di laboriosità: e ciò nell'intento di offrire la possibilità di esercitare un diritto a chi avesse meglio adempiuto all'osservanza di un dovere. Vedremo entro quali limiti, in qual modo e con quali agevolazioni i contadini potranno riscattare la proprietà delle terre.

* * *

La superficie complessiva dei terreni cui la presente legge si riferisce, nell'intero territorio nazionale, può essere calcolata intorno ai quattro milioni di ettari.

È superfluo rilevare che questi terreni presentano caratteristiche diverse e che, in conseguenza, le opere di trasformazione vanno ad esse adeguate; e che la esecuzione va graduata in relazione alla maggiore o minore convenienza economica e produttiva.

Qual'è l'ammontare delle somme occorrenti alla esecuzione integrale di un così vasto ed organico progetto?

Quali potranno essere le soluzioni per fronteggiare la esigenza di una così ingente disponibilità effettiva ed immediata?

A quali organi tecnici affidare l'organizzazione e il compimento di un così complesso ed oneroso programma?

Con quali accorgimenti si intenderà ovviare agli inconvenienti della lentezza procedurale in una materia che deve rispettare, come rispetta, il diritto di proprietà, armonizzando il principio istituzionale — come previsto dall'art. 42 della Costituzione — ai doveri collettivi ed alle istanze sociali?

Quante unità lavorative potranno essere collocate in questi quattro milioni di ettari di terreno, durante i lavori ed allorquando saranno completate le trasformazioni?

In che misura potrà essere realizzato il proposito di immettere i conduttori nel possesso effettivo dei poderi da essi coltivati?

Qual'è il volume e la somma del valore ad esso corrispondente dei maggiori beni che saranno prodotti dai terreni attualmente incolti o scarsamente coltivati, dopo la esecuzione delle opere di bonifica?

A questi e ad altri interrogativi — che si sono tutti insieme e separatamente presentati in fase di studio, di maturazione e di elaborazione, ai sottoscritti — si ritiene di poter rispondere con esauriente e tranquillizzante chiarezza.

Si è prevista una spesa totale di 275 miliardi di lire che, con l'apporto delle quote dei proprietari — pari a 225 miliardi di lire — raggiunge un totale di 500 miliardi, sufficienti ad effettuare la trasformazione fondiario-agraria di un milione di ettari di terreni scarsamente coltivati.

È un programma imponente; e sarebbe tuttavia desiderabile che si moltiplicasse per quattro, estendendosi, cioè, a quattro milioni di ettari: quanta risulta essere, come detto, in totale, nell'intero territorio nazionale, la superficie dei terreni suscettibili di proficuo e redditizio miglioramento anche sotto il profilo economico.

Ma il problema — se si volesse affrontarlo e risolverlo di un colpo — rischierebbe di rimanere insoluto per il rilevante sforzo finanziario che esso richiede; e pertanto va frazionato in quattro tempi, allo scopo di renderlo più aderente alle effettive possibilità.

In base alla media, a valori aggiornati, dei costi delle opere di trasformazione già eseguite, si può ritenere che per ciascun ettaro di terreno occorrerà una spesa complessiva di 500 mila lire per il primo milione di ettari; per gli altri tre milioni di ettari, la spesa è presunta in 600 mila lire per ettaro.

Si tratta di effettuare: sistemazione dei bacini montani, irregimentazione di acque, rimboschimenti, drenaggi, esecuzione di opere di prosciugamento, costruzione di canali di irrigazione e di strade interpoderali, di acquedotti (ove possibile), di opere idrauliche, di ponti, viadotti, vasche di assorbimento e di distribuzione, ecc. ecc. E poi, dissodamenti, strade poderali, deviazioni d'acque, costruzione di case coloniche, scuole, stalle, fienili, concimaie, silos, pozzi, ecc.

L'impiego di una cifra così ingente va tuttavia considerato per il rendimento a termini abbreviati dall'investimento; e, soprattutto, va rilevato che tale somma non viene erogata in opere fine a se stesse, ma produttive di beni reali; il che stabilisce un circolo chiuso senza dispersione. Lo Stato, tuttavia, potrà non corrispondere contributi — pari, come si è indicato, a 275 miliardi di lire — nel periodo di tempo previsto per la esecuzione del piano delle trasformazioni, ma potrà diluire, come di seguito diremo, questa somma in trenta annualità: il che limita la erogazione ad una cifra che si aggira intorno ai 18 miliardi di lire all'anno comprensiva di interessi.

I contributi statali potranno essere realizzati dagli aventi diritto per l'intero ammontare capitalizzato delle rate, mediante operazioni di sconto presso gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento; e le Società commerciali potranno più agevolmente provvedere alle opere di trasformazione integrando i contributi statali con il carico di propria competenza, nonché quello degli interessi sui mutui, se ad esse sarà concessa la facoltà di emettere obbligazioni per la somma pari al triplo del capitale sociale.

È stata inoltre indicata la possibilità di far ricorso a speciali prestiti interni ed esteri. E si potrebbe lanciare un prestito per l'agricoltura italiana da realizzarsi con la emissione di una serie di obbligazioni di un Istituto esercente il credito agrario di miglioramento. L'operazione, garantita dallo Stato per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, potrà ottenere un buon successo.

In tal modo sarà fronteggiata l'esigenza della provvista dei mezzi occorrenti alla concessione dei mutui e allo sconto dei sussidi e contributi statali, anche da parte degli Enti esercenti il credito agrario di miglioramento.

Vi sono validi motivi per ritenere che anche all'estero — specie da parte degli italiani sparsi per il mondo e che, conservando nel cuore la nostalgia della Patria, ne seguono con trepidazione filiale, l'ansia di rinascita — l'afflusso di capitali potrà essere cospicuo; e apporterà un contributo effettivo e morale alla grande opera di trasformazione delle terre incolte d'Italia e di redenzione, nella santità del lavoro che nobilita ed eleva, di almeno 100 mila famiglie con un complesso di 500 mila persone, le quali trarranno i mezzi di vita dai nuovi poderi risultanti dai lavori eseguiti.

È evidente che il meccanismo dei finanziamenti escogitato per provvedere ai mezzi liquidi occorrenti alla esecuzione dei lavori — in grande prevalenza mano d'opera e, per la minor parte acquisto di materiali: pietra, cemento, ferro, macchine: tutto disponibile in Italia — risolve, o quanto meno attenua, la difficoltà tecnica relativa alla disponibilità monetaria, potendosi, anche in parte, ricorrere all'utilizzo del titolo obbligazionario sia per l'acquisto di terreni da parte di società in favore dei proprietari che non possano effettuare in proprio le opere di trasformazione (l'esproprio sarà, invece, come diremo al Capo II, in sede di illustrazione degli articoli della presente legge, regolato con la riconsegna al proprietario di parte dei terreni dopo eseguita la bonifica), sia per l'acquisto di materiali, macchinari ed altri beni strumentali.

* * *

Riassumiamo, ora, le finalità della proposta e le modalità esecutive del provvedimento nonché le cifre dei risultati immediati e mediati del progetto, e cioè:

1°) lavoro, in un primo tempo, per non meno di 200 mila persone da impiegarsi nelle opere di trasformazione;

2°) immissione, in tempo successivo, di 100 mila famiglie in altrettanti poderi risultanti dalla bonifica;

3°) possibilità di riscatto delle proprietà dei poderi, da parte dei conduttori, attraverso una lunga rateazione;

4°) incremento della produzione agricola per un valore intorno a 200 miliardi di lire all'anno;

5°) introito per lo Stato, attraverso il maggior gettito delle imposte, in conseguenza della maggiore produzione, di una somma pari almeno al 20 per cento del valore dei maggiori beni prodotti, e cioè 40 miliardi di lire all'anno, dopo la esecuzione delle opere di trasformazione.

Occorre aggiungere che bisognerà provvedere e disporre, mediante opportune norme esecutive, la costituzione di borgate, le quali dovranno sorgere intorno alle costruzioni che ospiteranno gli impianti e servizi centralizzati per la gestione di silos, stalle, cantine, caseifici, frigoriferi e macchinari d'uso collettivo (trattori, aratrici, mietitrici, trebbiatrici, ecc.) nonché i magazzini di consumo, i circoli ricreativi, le istituzioni di assistenza, gli asili infantili, e le altre provvidenze e servizi funzionali, atti ad assicurare a questi nuovi borghi una vita completa.

Si intende che, in conseguenza della accresciuta produzione agraria, sorgeranno, in posto, opifici ed industrie per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, con impiego di altra mano d'opera e con il risultato di altra produzione più specialmente adatta alla esportazione; con grande beneficio della economia nazionale per questa nuova fonte di ricchezza e di benessere.

È superfluo rilevare come la risultante attiva per il bilancio dello Stato, derivante dall'incremento delle entrate fiscali, indicherà, con largo margine, i mezzi per far fronte alle spese, in ottemperanza al disposto dell'articolo 81 della Costituzione: risultante attiva che, realizzandosi costantemente ed annualmente, dopo il quinto anno, assorbe l'onere per le spese necessarie alla esecuzione del programma dei lavori previsto per la durata di cinque anni, e che potrà essere considerato perciò come anticipazione vera e propria.

Ma vi è infine l'aspetto sociale del problema: aspetto che non va identificato nel proposito insano di livellare ad un piano inferiore ciò che emerge, ma nello sforzo di elevare su di un piano superiore ciò che è in basso.

È tutta qui la diversità del metodo della democrazia. Ma non basta la sola enunciazione: occorre agire in questo senso, con decisione e con fermezza; e non lasciarsi fuorviare. Bisogna affrontare i problemi con senso di responsabilità e con coraggio, facendo assegnamento non soltanto su tutto quanto si ha a disposizione, ma anche sulla iniziativa dei singoli e, soprattutto, avendo fede nella bontà e nella giustizia della causa che si vuole servire.

Per tutti i terreni espropriati ed appoderati, i contadini, dopo tre anni di conduzione, potranno riscattare la proprietà dei rispettivi poderi, con il pagamento, in trenta annualità, del prezzo del podere stesso, corrispondente al costo degli immobili ed agli interessi.

Per le proprietà trasformate a cura dei privati, il diritto di riscatto potrà essere limitato alla metà del numero dei conduttori dei poderi che costituiranno l'unità fondiaria appoderata e per una superficie complessiva non inferiore alla metà dell'intera. Ciò perché occorrerà anche tener conto del lavoro e delle attività di quei proprietari che si saranno resi diligenti e solleciti, ed ai quali potrà essere, peraltro, consentita la possibilità di non appoderare una parte dei terreni — nei quali avranno eseguite le

opere di trasformazione — allo scopo anche di permettere coltivazioni e produzioni di più vasta importanza di quelle realizzabili nell'ambito dell'ettaraggio di un podere. Si è, tuttavia, fissato un limite a tale superficie non appoderabile, precisando che la facoltà potrà essere concessa alla stessa persona su di una sola azienda in tutto il territorio nazionale.

Riteniamo che la soluzione proposta al problema della immissione dei contadini nell'effettivo possesso della terra contemperi tutte le esigenze, tenga conto di tutte le premesse e si orienti decisamente verso le finalità che si intende di raggiungere.

Si è ritenuto, inoltre, di non dover stroncare, ma sollecitare e favorire, ogni lodevole sforzo dei privati tendente all'identico scopo; sia per rispettare il principio del diritto di proprietà, sia per avere valida, efficiente, indispensabile collaborazione.

Si è previsto, pertanto, di chiamare a raccolta tutte le energie e tutte le risorse; e se si saprà assicurare e mantenere quel clima di fiducia indispensabile allo svolgimento di un programma costruttivo così vasto, affluiranno i mezzi e non mancheranno gli uomini di buona volontà; i quali sono consapevoli della funzione sociale che ha la ricchezza in una sana e bene ordinata democrazia. Nessuno si opporrà alle riforme, quando queste poggiano sulle basi incrollabili di una giustizia sociale e non sull'arbitrio e sulla improvvisazione, di maniera che si conseguano risultati attivi e non negativi ai fini della produzione.

Chi ha vissuto nella terra, chi ha dato il suo modesto contributo per realizzarne la redenzione ed incrementarne le possibilità produttive, non può che esultare per questa luminosa prospettiva che dischiude rosei orizzonti al divenire economico e sociale della nazione.

* * *

Onorevoli Colleghi! — È possibile risolvere in pieno, in otto anni, il problema della disoccupazione agricola. Ma occorre agire con fermezza e decisione e senza indugi.

Fra un anno alcune decine di migliaia e, al quinto anno 100 mila famiglie — oggi povere — potranno diventare proprietarie di altrettanti poderi e di altrettante case.

Qualora si affrontasse la soluzione integrale del problema, e si procedesse alla trasformazione fondiario-agraria di tutti i 4 mi-

lioni di ettari considerati nella presente proposta e nel 1951 si ponesse mano ai lavori sul secondo milione di ettari, nel 1952 al terzo milione, e nel 1953 al quarto milione, fra otto anni il numero di queste famiglie potrà elevarsi a 400 mila, con un totale di circa 1 milione di lavoratori agricoli occupati, e pane almeno per 2 milioni di persone: e una maggiore produzione agricola e agricolo-industriale che potrà superare il valore di 1.000 miliardi di lire.

Tenuto presente l'intervento statale in base alle leggi vigenti in misura diversa a seconda delle zone — il che porta a carico dello Stato una somma pressoché pari a quella che sarà a carico dei privati — si tratterà per il primo anno di erogare la somma di 55 miliardi di lire, nel secondo anno di 110, nel terzo di 170, nel quarto e nel quinto di 235 rispettivamente. Nel sesto si ridiscenderebbe a 170 miliardi, nel settimo a 120 e nell'ottavo a 55. In totale: 1.150 miliardi di lire occorrenti alla esecuzione dell'intero programma delle opere di competenza statale.

Queste somme tuttavia potranno essere erogate in trenta esercizi invece di otto; e significherà contrarre la cifra a circa ottanta miliardi di lire all'anno, comprensivi di interessi. Se, quindi, a cominciare dal prossimo anno, si intraprenderà la trasformazione fondiario-agraria di 1 milione di ettari, al quinto anno, allorquando cioè si sarà dato inizio già da un anno alle opere di trasformazione del quarto milione di ettari, avremo contemporaneamente il completamento delle trasformazioni operate nel primo milione di ettari, in condizioni pertanto di piena ed intensa produttività; al sesto anno ne avremo 2 milioni, 3 al settimo e 4 all'ottavo. Non manca la volontà del popolo perché si attui questa fondamentale trasformazione fondiario-agraria che risolverà il problema economico e quello sociale; occorre la iniziativa e la risolutezza del Parlamento e del Governo.

Questa proposta — se ad essa verrà dato, come si spera, unanime consenso — costituisce la riprova di come il Parlamento sappia e possa integrare e stimolare l'azione realizzatrice del Governo, rendendosi promotore di una legge fondamentale che affretterà, in maniera concreta, il raggiungimento delle più alte, più nobili, più sante finalità umane: dare il lavoro a chi ne è privo ed elevare, attraverso il maggiore benessere economico nazionale, il tono di vita di tutto il popolo italiano.

CAPO II.

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo di aver illustrato, sufficientemente, nella prima parte della presente relazione, i criteri generali cui i proponenti si sono attenuti e la portata della legge che si sottopone al vostro esame ed al vostro suffragio. Procediamo ora a commentare brevemente i singoli articoli, nella redazione dei quali abbiamo voluto attenerci a chiarezza e semplicità.

L'articolo 1 indica e stabilisce quali sono i terreni che ricadono nella competenza della legge, per operarvi quella trasformazione fondiario-agraria necessaria ad accrescere la produttività, fissando come limite minimo la possibilità di provvedere almeno alle esigenze di vita delle famiglie coloniche che saranno adibite alla conduzione dei terreni trasformati.

Si ritiene che la media della superficie terriera soltanto sufficiente ai bisogni di una famiglia colonica possa calcolarsi intorno ai tre ettari. Si intende che vi potranno essere zone nelle quali l'ettaraggio dovrà essere anche di molto maggiore e zone nelle quali tale ettaraggio dovrà essere diminuito.

L'articolo 2 prevede la costituzione degli organi esecutivi provinciali e di un organo centrale di coordinamento, di vigilanza e di appello.

L'articolo 3 fissa le modalità di classificazione delle terre ai fini dell'applicazione della presente legge.

L'articolo 4 disciplina la procedura ed i termini dei ricorsi, mentre gli articoli 5 e 6 prescrivono gli obblighi inerenti ai proprietari dei terreni classificati — siano essi Stato, comuni o privati — ed i termini entro cui tali obblighi dovranno essere soddisfatti.

Si è ritenuto di stabilire periodi di tempo che armonizzino la urgenza di dare esecuzione alla legge con la necessità di una elaborazione ponderata dei progetti di trasformazione poderale; mentre, per la parte di competenza statale, esistono, in base agli studi già eseguiti, quasi tutti i progetti delle opere pubbliche; e si tratterà, al caso, di aggiornarne i prezzi.

L'articolo 7 prevede i casi in cui il proprietario non sia in condizioni di effettuare, a proprie spese, le opere di trasformazione; ed intenda procedere ad alienazione della proprietà o a cessione in enfiteusi.

Si è ritenuto di garantirsi contro ogni eventuale frode per il conseguimento dei fini

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

economici e sociali che la presente legge si propone, con l'obbligo di mantenere ferma ed integra l'unità dei terreni stessi e con l'assunzione; da parte di chi subentra nella proprietà, di tutti gli obblighi derivanti dalla presente legge, entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisto o di cessione.

L'articolo 8 dispone le modalità di esproprio di quei terreni i cui proprietari non avessero adempiuto, nei limiti di tempo fissati, agli obblighi della legge, a favore di un ente di colonizzazione.

L'articolo 9 stabilisce che la misura dell'indennizzo dell'esproprio sarà determinata in base all'articolo 42 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215; e, nel suo secondo comma, precisa che l'indennità sarà corrisposta al proprietario mediante la riconsegna di una parte del terreno, dopo effettuati i lavori di trasformazione e di appoderaamento, per un valore pari al prezzo dell'esproprio.

È importante sottolineare il valore di questa innovazione nel sistema di pagamento degli espropri, e che facilita enormemente, dal punto di vista finanziario, la realizzazione della proposta.

Coll'articolo 10 si concede la facoltà a quei proprietari che si sono resi diligenti e solleciti, di non appoderare una parte dei terreni nei quali avranno eseguite le opere di trasformazione fondiario-agrarie; ciò anche allo scopo di consentire produzioni di più vasta importanza. Si è tuttavia fissato un limite a tale superficie non appoderata, nel valore non superiore a quello della intera proprietà stabilito all'atto della classificazione; e si è precisato che tale facoltà potrà essere esercitata dalla stessa persona su di una sola azienda in tutto il territorio nazionale.

L'articolo 11 prevede la immissione delle famiglie coloniche nei nuovi poderi, con preferenza a quelle aventi più persone dedite ai lavori agricoli.

Il rapporto di conduzione è stabilito dalle disposizioni vigenti, ed avrà la durata di tre anni.

Nell'articolo 12 si sancisce il diritto, da parte dei conduttori dei poderi, a riscattarne la proprietà, effettuandone il pagamento in trenta annualità.

Il diritto è esteso a tutti i conduttori dei poderi risultanti dalle terre espropriate e trasformate; ed è limitato, negli altri casi, alla metà del numero dei conduttori dei poderi di ciascuna unità fondiaria appoderata e

per una superficie complessiva di almeno la metà dell'intera.

Con l'articolo 13 si dà facoltà alle società che eventualmente provvederanno alle opere di trasformazione, nonché alle successive operazioni di vendita e di gestione dei terreni trasformati, di emettere il 90 per cento delle loro azioni con titolo al portatore. Ed è infatti veramente opportuno concedere a queste società il beneficio di esenzione dall'obbligo della nominatività dei titoli; ed il provvedimento è quanto mai utile per fare affluire in questi investimenti molta parte del danaro che attualmente è improduttivo. Né si obietti che l'abolizione del titolo nominativo comporti contrazione del gettito fiscale, in quanto la tassa cedolare elimina quasi i pericoli dell'evasione, e, ad ogni modo, la importanza dei risultati che si vogliono conseguire giustifica pienamente l'adozione di un provvedimento eccezionale. L'essenziale è che si trovi il modo di far affluire il danaro. E si ritiene che la istituzione del titolo azionario al portatore legato alla terra, e non quindi soggetto all'alea di investimenti rischiosi, con la garanzia, per i detentori, di non essere sottoposti a persecuzioni reali o presunte — sappia operare il miracolo di disboscare questo danaro, ovunque e per qualsiasi motivo possa trovarsi.

Si è previsto, con l'articolo 14, la costruzione di una scuola per ogni 40 poderi, accollandone l'iniziativa ai consorzi di bonifica competenti, ma stabilendo di considerarne la costruzione, quale opera di competenza statale e ammessa, pertanto, al contributo dal 75 per cento all'87,50 per cento.

L'articolo 15 prevede che il contributo dello Stato nelle opere di trasformazione di competenza dei privati e quello per le opere di competenza statale sia erogato in cinque annualità.

I contributi potranno essere tuttavia immediatamente realizzati attraverso lo sconto che gli aventi diritto potranno anche effettuare presso gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento; e la disponibilità dei fondi per questi Istituti — come previsto nell'articolo 16 — potrà ottenersi attraverso la emissione di una serie di obbligazioni « Prestito per l'agricoltura italiana » da parte di un Istituto nazionale di credito agrario di miglioramento, con la garanzia dello Stato, sia per il rimborso del capitale che per il pagamento degli interessi.

L'articolo 17 prevede la possibilità di collocare anche all'estero le obbligazioni. Come già si è detto nella parte generale, si

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ritiene che l'operazione possa conseguire un successo non disgiunto da un profondo significato morale, quale riaffermazione di fiducia nelle possibilità del lavoro e dell'iniziativa degli italiani, nello sforzo di rinascita verso cui tendono tutte le sane e costruttive energie della Nazione.

Nell'articolo 18 si stabilisce la esenzione dalle imposte, tasse e tributi di qualsiasi specie, spettanti, sia all'Erario che agli Enti locali, negli atti di alienazione, di cessione di enfiteusi, nella costituzione di società di trasformazione fondiario-agraria, nonché per la emissione delle obbligazioni; e si limita il pagamento ad una tassa fissa di lire 500 per la registrazione e trascrizione degli atti. L'agevolazione fiscale non è nuova nella nostra legislazione, quando si riferisce a provvedimenti di eccezionale portata e di prevalente interesse nazionale.

L'articolo 19 istituisce nel bilancio del Ministero di agricoltura e foreste un capitolo con lo stanziamento della somma di lire 275 miliardi di lire, erogabili in cinque esercizi finanziari — da quello 1950-51 a quello 1954-55 — in ragione di 55 miliardi all'anno. Nel secondo capoverso si autorizza il ministro del tesoro a modificare, con proprio decreto, la durata della erogazione, con la contrazione conseguente della somma da corrispondersi per ciascun anno. In sostanza, l'esito del « prestito dell'agricoltura italiana » darà modo di poter realizzare le somme occorrenti al finanziamento delle opere e consentirà al bilancio dello Stato di diluire la somma di 275 miliardi di lire anziché, come previsto, in cinque esercizi, in un numero di esercizi notevolmente maggiore, ferma restando la

immediata disponibilità delle somme occorrenti per la esecuzione delle opere di trasformazione.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per far fronte alle spese saranno indicati, con decreto del ministro del tesoro, nelle maggiori entrate fiscali che deriveranno allo Stato anche per la produzione dei maggiori beni in conseguenza della trasformazione fondiario-agraria eseguita.

Poiché tale incremento del gettito fiscale si realizzerà in pieno dopo il 5° anno, occorrerà ripartire la somma, nei bilanci dal 1950-51 al 1954-55, sotto forma di anticipazione.

L'articolo 20 stabilisce la competenza del ministro di agricoltura e foreste alla emanazione delle norme esecutive, mentre l'articolo 21 precisa che per tutto quanto non previsto nel disegno di legge suppliranno quelle leggi e quelle disposizioni in vigore e che non siano in contrasto.

* * *

Onorevoli colleghi! — Nell'invitarvi a dare la vostra approvazione al testo della proposta di legge, i sottoscritti proponenti ritengono di aver adempiuto con il massimo impegno e con senso di consapevole responsabilità al compito che si sono volontariamente assunto, nello intento di apportare un modesto ma appassionato contributo di opera e di fede alla soluzione di uno dei maggiori problemi che travagliano la vita economica e sociale della Nazione; e confidano che alla presente proposta non mancherà l'ambito conforto del vostro suffragio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge si applica a quelle terre prive o povere di investimenti stabili ed estensivamente utilizzate e che, se sottoposte a lavori di trasformazione fondiario-agraria, si ritiene possano dare prodotti almeno sufficienti a famiglie coloniche che ne assicurino la conduzione e lavorazione.

ART. 2.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, istituirà, presso ogni Ispettorato provinciale agrario, una « Commissione provinciale per le trasformazioni fondiario-agrarie ».

La Commissione provinciale sarà composta: dall'ispettore provinciale agrario che la presiede; da due membri scelti fra tecnici di provata competenza e da altri due membri designati dal prefetto della provincia, che ne sceglierà uno nelle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed uno nelle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dell'agricoltura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nominerà altresì una « Commissione centrale per le trasformazioni fondiario-agrarie » composta da cinque membri, scelti tra funzionari del Ministero di agricoltura e foreste, di grado non inferiore al 6°, e tra tecnici di provata capacità.

ART. 3.

Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la « Commissione provinciale per le trasformazioni fondiario-agrarie » di cui al comma 1° dell'articolo precedente, classificherà, nell'ambito della provincia, le terre di cui all'articolo 1, che facciano parte o meno di comprensori di bonifica in atto previsti dall'articolo 3 del regio decreto - legge 13 febbraio 1933, n. 215, e nelle quali non siano in corso lavori di radicale trasformazione.

La classificazione sarà fatta in tre categorie, a seconda della maggiore o minore idoneità ai lavori di trasformazione e di appoderamento, ai fini della produttività, a quelli sociali, nonché alla misura prevista per la spesa di trasformazione e di appoderamento.

La classificazione delle terre verrà resa nota mediante l'affissione della decisione del-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la Commissione provinciale all'albo pretorio dei comuni dove sono siti i terreni; e sarà trasmessa al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 4.

Entro 15 giorni dalla eseguita affissione all'albo pretorio, è ammesso ricorso, anche da parte dell'Ispettore provinciale agrario, alla Commissione centrale di cui al comma 3 dell'articolo 2, contro la decisione di cui all'articolo 3.

La Commissione deciderà inappellabilmente entro trenta giorni dalla notifica dei ricorsi stessi. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, renderà esecutive le decisioni non appellate della Commissione provinciale e quelle della Commissione centrale.

ART. 5.

I proprietari o titolari dei terreni classificati in prima e seconda categoria, compresi quelli demaniali, provinciali, comunali e di Opere pie, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del decreto ministeriale di cui al precedente articolo — fatta a mezzo di cartolina raccomandata, a cura della Commissione provinciale — hanno l'obbligo di presentare all'Ispettorato agrario provinciale il progetto di trasformazione per la parte di loro competenza, e del relativo appoderamento, avuto riguardo anche alle trasformazioni e appoderamenti dei terreni limitrofi.

L'Ispettorato provinciale agrario sottoporrà i progetti all'esame della Commissione, la quale provvederà ad approvarli o modificarli, anche ai fini dell'assegnazione dei sussidi e concorsi statali di cui al regio decreto — legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successivi provvedimenti in materia.

Qualora i proprietari dei terreni confinanti non raggiungessero l'accordo per una organica trasformazione dei terreni di confine, sarà applicata, per questi terreni, la norma di cui al successivo articolo 8. La Commissione provinciale autorizza l'esecuzione dei progetti, e fissa la data di inizio dei lavori e la durata, in relazione all'andamento delle opere di competenza statale del comprensorio di bonifica. Contro questa ultima decisione, il proprietario, entro 10 giorni dalla notifica, ha facoltà di reclamare alla Commissione centrale che, entro i successivi 20 giorni, deciderà inappellabilmente.

ART. 6.

I progetti ed i lavori di trasformazione debbono essere redatti in considerazione della necessità di aumentare la produzione e di consentire la massima occupazione di mano d'opera.

I progetti dei poderi devono prevedere la costruzione di una abitazione adeguata alle esigenze, di stalla, fienile, concimaia e, compatibilmente con le possibilità ambientali, di quanto altro occorra.

I poderi devono avere una estensione, nei limiti di una misura media che consenta alle famiglie coloniche buone condizioni di vita e l'ammortizzamento dell'onere di cui all'articolo 12.

ART. 7.

Entro sessanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, il proprietario potrà alienare, o cedere in enfiteusi, i terreni di cui all'articolo 5, a condizione che sia mantenuta ferma l'unità dei terreni stessi.

L'acquirente o l'enfiteuta resta surrogato al suo dante causa in tutti gli obblighi della presente legge; e dovrà, entro sessanta giorni dalla data di acquisto o della cessione, provvedere alla presentazione del progetto di trasformazione.

ART. 8.

Qualora entro i termini prescritti il proprietario non avesse presentato il progetto di trasformazione o non aderisse alle decisioni delle Commissioni provinciale e centrale, o non procedesse ai lavori in modo da rispettare le modalità e i termini fissati dalle Commissioni stesse, i terreni saranno sottoposti ad esproprio a favore di un Ente di colonizzazione.

Il decreto di esproprio è emanato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione centrale per le trasformazioni fondiario-agrarie.

ART. 9.

L'indennità di espropriazione è determinata in base al secondo capoverso dell'articolo 42 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

L'indennità sarà corrisposta al proprietario mediante la riconsegna al medesimo di parte del terreno, dopo effettuati i lavori di trasformazione e appoderamento, per un valore complessivo pari al prezzo dell'esproprio di tutto il terreno.

ART. 10.

È data facoltà al proprietario di non appoderare una quota dei terreni, nei quali devono essere tuttavia eseguiti regolarmente i lavori di razionale trasformazione.

La quota non appoderata non dovrà superare una superficie il cui valore, a trasformazione eseguita, sia superiore a quello determinabile in base al secondo capoverso dell'articolo 42 del regio decreto-legge del 13 febbraio 1933, n. 215, e riferito a tutto il terreno, prima della trasformazione.

La facoltà può essere esercitata dalla stessa persona, società o ente, su di una sola azienda nel territorio nazionale.

ART. 11.

Nei poderi saranno immesse famiglie coloniche con preferenza a quelle che abbiano più persone dedite al lavoro dei campi.

Le famiglie coloniche restano nei poderi con rapporto di conduzione in base alle vigenti disposizioni e per la durata di tre anni.

ART. 12.

Tutti i conduttori dei poderi risultanti dalla trasformazione ed appoderamento eseguiti da un Ente di colonizzazione, a seguito dell'esproprio di cui all'articolo 8, hanno il diritto, dopo i tre anni di cui all'articolo 11, di riscattare la proprietà dei rispettivi poderi.

Negli altri casi, il diritto è limitato alla metà del numero dei conduttori dei poderi costituenti l'unità fondiaria appoderata e per una superficie complessiva di almeno la metà della intera superficie dei poderi.

I conduttori pagheranno il prezzo del podere, corrispondente al costo complessivo degli immobili ed agli interessi, in trenta annualità,

In caso di contestazione, decide la Commissione provinciale e, in appello, la Commissione centrale.

ART. 13.

Le società commerciali aventi per oggetto soltanto l'acquisto dei terreni, i lavori di trasformazione, nonché le successive operazioni di vendita e di gestione dei terreni trasformati, ai fini della presente legge, hanno facoltà di emettere il 90 per cento delle loro azioni al portatore; e di emettere, altresì, obbligazioni per somma pari al triplo del capitale sociale.

ART. 14.

Il Consorzio di bonifica di cui al regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, dovrà costruire, almeno per ogni 40 poderi, un fabbricato comprendente una scuola (elementare o popolare) e l'abitazione dell'insegnante.

La costruzione sarà considerata come opera di bonifica di competenza statale.

ART. 15.

Il contributo dello Stato, nelle opere di competenza dei privati e nelle opere pubbliche di trasformazione fondiaria, sarà corrisposto in unica soluzione o, al massimo, in cinque annualità.

Gli istituti esercenti il Credito agrario di miglioramento sono autorizzati allo sconto dei contributi statali previsti dalle leggi vigenti, sia per le opere pubbliche di competenza dello Stato sia per quelle di competenza dei privati.

ART. 16.

Agli effetti della provvista dei mezzi occorrenti per la concessione dei mutui o per lo sconto dei sussidi e contributi statali, di cui alle leggi vigenti, il Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, autorizzerà la emissione di una serie di obbligazioni ad un Istituto nazionale di credito agrario di miglioramento che, sul ricavato del collocamento delle stesse, potrà anche concedere anticipazioni agli altri istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, nella misura e con le modalità che saranno consentite da disposizioni degli organi di vigilanza.

Le obbligazioni saranno garantite dallo Stato per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale.

ART. 17.

È autorizzato il collocamento anche all'Estero delle obbligazioni di cui all'articolo 16: « Prestito per l'agricoltura italiana ».

Il Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilirà le modalità per la emissione e per il collocamento.

ART. 18.

Gli atti di alienazione, di concessione e di affrancazione di enfiteusi, effettuati in dipendenza del disposto degli articoli 7, 8, 9 e 12 della presente legge, nonché quelli relativi, come all'articolo 13, alla costituzione delle società di trasformazione e la emissione di

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

obbligazioni da parte di queste ultime, sono esenti da imposte, tasse e tributi spettanti sia all'Erario che agli Enti locali; e, per quanto riguarda la registrazione e la trascrizione, saranno sottoposti soltanto al pagamento di una tassa fissa di lire 500 per ciascun atto.

ART. 19.

È istituito nel bilancio del Ministero della agricoltura e delle foreste un capitolo a favore del quale è stanziata la somma di lire 275 miliardi erogabili dall'esercizio finanziario 1950-51 a quello 1954-55, in ragione di lire 55 miliardi per ciascun esercizio.

Il Ministro del tesoro, in dipendenza del collocamento delle obbligazioni di cui agli articoli 16 e 17, è autorizzato a modificare, con proprio decreto, la durata della erogazione con conseguente contrazione della somma da erogarsi per ciascun anno; e vincolerà le annualità a corrispondersi, in favore dell'Istituto nazionale di credito agrario di miglioramento, di cui all'articolo 16, restando a carico del predetto Istituto le erogazioni di cui al precedente capoverso.

I mezzi per far fronte alle spese, come disposto dall'articolo 81 della Costituzione, saranno indicati con decreto del Ministro del tesoro, anche nelle maggiori entrate che deriveranno allo Stato per l'applicazione della presente legge.

ART. 20.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, fisserà le norme necessarie all'applicazione della presente legge.

ART. 21.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge, suppliranno le leggi e le disposizioni in vigore che non siano in contrasto.

ART. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.